



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA  
IL RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI 6896
TIT. III	CL. 2

- Vista la legge n.168 del 9/5/1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 1885 del 6/5/1996 e successive modificazioni;
- visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24/10/1996 e successive modificazioni.
- visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 929 del 8.03.2000, e successive modificazioni;
- viste le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 28/6/2010 e del 2/7/2010, con le quali è stata approvata la modifica del regolamento in oggetto con l'inserzione all'art. 2 del comma 1 bis, che prevede l'impossibilità di conferire per la prima volta assegni di ricerca a soggetti che abbiano conseguito la laurea da oltre 6 anni;
- vista la nota del Preside della facoltà di Medicina e chirurgia prot. 4141 del 29/7/2010 e la deliberazione del Consiglio di facoltà del 23/7/2010, in essa richiamata, con cui si propone la rimodulazione del comma 1 bis dell'art.2;
- considerato che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 25/10/2010 e del 28/10/2010, hanno approvato la modifica del suddetto regolamento proposta;
- tutto ciò premesso.

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'art. 66 comma 1 dello Statuto, il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca è modificato secondo il testo al presente allegato.

ART.2

Il presente decreto sarà affisso all'albo dell'Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua emanazione. Esso sarà, altresì, pubblicato sul sito internet di questa Università.

Catania, **02 NOV. 2010**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA PROTOCOLLO GENERALE
-2 NOV. 2010
Prot. 76390

Il Rettore

Antonino Recca

# Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca

## Art. 1 Finalità e compiti

1. L'Università di Catania può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, secondo le previsioni dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La copertura della spesa per gli assegni di cui al presente regolamento, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può derivare anche da programmi/progetti di ricerca comunque finanziati, nell'ambito della autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.
2. I soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a programmi di ricerca delle strutture universitarie con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente.—A tal fine i Consigli di Facoltà attribuiscono gli assegni ai settori scientifico-disciplinari o ai gruppi di settori sulla base delle proposte delle strutture interessate e con l'indicazione dei relativi programmi di ricerca.

## Art. 2 Titolarità e durata

1. Possono essere titolari degli assegni di ricerca i dottori di ricerca, i titolari di un diploma di scuola di specializzazione o i soggetti in possesso da almeno tre anni di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con curriculum scientifico comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attività di ricerca svolta dopo la laurea presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario o presso enti pubblici di ricerca. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Università, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 593/1993 e successive modifiche ed integrazioni, gli osservatori astronomici ed astrofisici confluiti nell'INAF, l'ENEA e l'ASI. Il personale in servizio di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente periodo, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50 % dell'ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
- 1 bis. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti per la prima volta ai soggetti che hanno conseguito la laurea da oltre 6 anni. Per i laureati in Medicina e chirurgia in possesso del diploma di scuola di specializzazione, il limite temporale sopra indicato è esteso a 10 anni dalla laurea.
2. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati, alla scadenza, anche per più di una volta, purchè nel limite massimo complessivo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.
3. Al termine del periodo, l'assegnista è tenuto a depositare una relazione sull'attività svolta presso la struttura di afferenza corredata da eventuale produzione scientifica, che ne darà comunicazione agli uffici competenti dell'amministrazione centrale. Il Consiglio di Facoltà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, su proposta delle strutture scientifiche di afferenza, previo parere favorevole sull'attività svolta, può deliberare il rinnovo del contratto fino al limite massimo consentito.
4. Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato anche quando la procedura di rinnovo si concluda entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza, previa attestazione dell'avvenuta continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso il nuovo contratto avrà effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto rinnovato.
5. L'assegnista è tenuto a svolgere attività di ricerca presso la struttura di cui all'articolo 1, assicurando almeno 250 ore di presenza da certificarsi mediante apposito registro annuale.

Art. 3  
Bando di selezione

1. Il bando, nel suo contenuto essenziale, con l'indicazione del numero, della durata e dell'importo degli assegni da conferire, del settore disciplinare o dei gruppi di settori in cui sarà svolta l'attività di collaborazione alla ricerca, del termine di presentazione delle domande da parte dei candidati e dei criteri di valutazione, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, è successivamente emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo del Palazzo Centrale dell'Università e sul sito *web* dell'Ateneo.

Art. 4  
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore su designazione del Consiglio della Facoltà interessata. Essa è composta da un professore di uno dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e da altri due docenti, compresi ricercatori non confermati, degli stessi settori o di settori affini, di cui almeno uno esterno alla Facoltà. Ai sensi e per gli effetti della presente disposizione, l'affinità con il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando è determinata dalla Facoltà interessata.
2. Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFN, CNR ecc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte un dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.
3. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

Art. 5  
Titoli e prova di esame

1. La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri, dando ragione della valutazione comparativa compiuta tra gli aspiranti:

Valutazione dei titoli:

- Dottorato di ricerca e/o Diploma di Specializzazione o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero  
sino ad un massimo di Punti 12
- Frequenza a corsi di Dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero - fino a punti 6 per ogni anno  
sino ad un massimo di Punti 18, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo
- Altri titoli, compresa la tesi di dottorato, se non pubblicata  
sino ad un massimo di Punti 5
- Pubblicazioni  
sino ad un massimo di Punti 25

- Colloquio: il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione ai settori scientifico-disciplinari ed al programma di ricerca nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera

sino ad un massimo di Punti 40.

2. Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno conseguire una valutazione dei titoli non inferiore a 30 punti.

#### Art. 6

##### Graduatoria e approvazione atti

1. I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. La valutazione dei titoli precede il colloquio.

2. La Commissione provvede ad individuare il vincitore della selezione, che abbia conseguito una votazione complessiva di almeno 70 punti, di cui almeno 24 conseguiti al colloquio.

3. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle selezioni.

4. Gli atti della procedura di selezione vengono approvati con decreto del Rettore.

#### Art. 7

##### Stipulazione del contratto

1. Il candidato che abbia superato la valutazione comparativa stipula con l'Amministrazione apposito contratto, che ne regola l'attività di collaborazione alla ricerca. Il contratto è sottoscritto dal rettore.

2. Il contratto può essere sospeso, su istanza dell'assegnista, per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanze e malattie, senza alcun obbligo per l'Università di corrispondere il relativo assegno, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

#### Art. 8

##### Emolumenti

1. L'importo dell'assegno è determinato sulla base dei decreti ministeriali emanati ai sensi della normativa in materia.

2. Per i vincitori, in possesso del titolo di dottore di ricerca e/o specializzazione, la misura degli assegni sarà di pari importo.

3. Per i laureati che hanno usufruito dell'assegno per quattro anni, in caso di ulteriore rinnovo, l'importo dell'assegno sarà pari a quello percepito dagli assegnisti in possesso del titolo di dottore di ricerca e/o specializzazione.

4. L'assegnista che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca ovvero il diploma di specializzazione dopo la data di scadenza del bando di selezione ha diritto di chiedere la corrispondente integrazione dell'assegno.

5. Nel caso in cui l'assegnista non svolga con continuità l'attività di ricerca a lui affidata, il responsabile scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione, affinché si provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell'attività di ricerca, trasmesse agli uffici dal responsabile scientifico.

#### Art. 9

##### Recesso

1. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.

2. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha la facoltà di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. Nel caso in cui il responsabile scientifico non comunichi all'amministrazione la regolare ripresa dell'attività, di cui all'articolo 8, comma 5, entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione degli emolumenti, il contratto stipulato con l'assegnista si risolve di diritto.

#### Art. 10

1. Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera del Senato accademico del 28 giugno 2010 e del Consiglio di amministrazione del 2 luglio 2010 si applicano a far data dal decreto rettorale di emanazione, con riferimento ai nuovi contratti da stipularsi con gli assegnisti di ricerca ovvero in sede di rinnovo di quelli in essere.

